



SIULP flash
 COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Come la pensione va tutelata tra la sindrome di Giano e quella della mandrakata

Editoriale del Segretario Generale Felice Romano

Lo scorso dicembre, con l'ennesimo decreto legge, il governo varava il provvedimento denominato "salva Italia". Un ulteriore colpo ai diritti dei cittadini e dei lavoratori, compresi quelli irrinunciabili quali la scuola, la salute e la sicurezza. Un'altra occasione persa, anche nell'ambito della cosiddetta spending review, poiché anziché tagliare sprechi, privilegi e duplicazioni, ancora una volta si tagliano, in modo assai più violento dell'accanimento terapeutico, i diritti dei pensionati e dei lavoratori, già fortemente compromessi con le manovre economiche precedenti.

Tra le tante penalizzazioni il citato provvedimento attacca di nuovo la nostra specificità che, pur essendo a chiacchiere difesa da ogni governo, nei fatti, viene costantemente e progressivamente aggredita al punto tale che, sempre più sovente appare chiara la volontà di volerci parificare ai lavoratori del pubblico impiego, ma solo nei doveri. Giacché nessuna delle opportunità ad essi riconosciuti (doppio lavoro, flessibilità orizzontale e verticale dell'orario di lavoro, diritto di sciopero) viene mai estesa al nostro comparto. Così come, aggiungo io, nessun governo risponde alla nostra richiesta, atteso il trattamento riservato in materia previdenziale, sulla perdita della qualifica permanente di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, come già avviene per le polizie di tanti altri Paesi d'Europa, in modo che nessuno di noi, terminato il proprio orario di lavoro abbia più l'obbligo di presentarsi in servizio quando le esigenze di ordine pubblico lo richiedono.

L'attacco, questa volta, si sostanzia, in via principale, nel passaggio di tutti coloro i quali avevano mantenuto il vecchio sistema retributivo pro rata nel nuovo metodo contributivo, nell'abbassamento del rendimento del TFS alla pari del TFR, fermo restando le attuali voci che compongono il TFS, nel blocco del turn over al 20% delle uscite e nella delega al Ministro del lavoro, sentito quello dell'economia, ad emettere un provvedimento che "armonizzi i limiti anagrafici per l'accesso alla pensione degli operati del nostro comparto in linea con quanto avvenuto per i restanti lavoratori".

Il tutto, ovviamente, senza alcun confronto con il sindacato e senza conoscere le necessità che il nostro lavoro ha per poter continuare a funzionare e a garantire la propria mission, salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, garantire la sicurezza delle Istituzioni e dei cittadini e la stessa democrazia del nostro Paese.

In base alla delega ricevuta il Ministro Fornero, incurante degli appelli delle Amministrazioni e delle proteste del sindacato, in data 3 aprile scorso presenta una prima

FLASH nr. 37 - 2012

- Come la pensione va tutelata tra la sindrome di Giano e la mandrakata. Editoriale del Segretario Generale Felice Romano
- Schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico - versione 3 aprile 2012
- Schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico - versione 18 ottobre 2012



ipotesi di armonizzazione che, come si può constatare dal testo che troverete di seguito e confrontato con quello poi diventato definitivo come ipotesi di approvazione, definirlo devastante significa voler usare un eufemismo positivo. Annullamento, di fatto, della pensione privilegiata, azzeramento dello scivolo ipotizzando solo 2 anni anziché i 5 oggi previsti, riduzione del moltiplicatore a 2 anni anziché i 5 attuali, elevazione dell'età di pensione di vecchiaia pari a 63 anni per tutte le qualifiche sino a primo dirigente, 65 anni per i dirigenti superiori e 66 anni e 7 mesi per i dirigenti generali più l'aspettativa di vita, già introdotta dal decreto Brunetta nel 2010. Detta norma prevede ulteriori aumenti di periodi per l'accesso alla pensione che partono da 3 mesi dal primo gennaio 2013 e arrivano a 11 mesi già nel 2019 e con la previsione di una loro verifica su base biennale a partire dal 2015. Oltre questo, se non vi fosse stata la nostra azione di protesta, lo stesso ministro avrebbe anche annullato i sei scatti paga e altri istituti di salvaguardia economica che, proprio in funzione della nostra specificità e a titolo oneroso abbiamo fatto inserire nell'altro decreto di armonizzazione del 1997 (D.Lgs. 165/97) atteso i limiti ordinamentali che ci impongono di cessare dal servizio a 60 anni con grave ricaduta in negativo sulla pensione.

Da questo l'esigenza di doverci ritagliare uno spazio di confronto sull'emanando provvedimento che, a marzo scorso sempre senza le solite quattro sigle sindacali assenti anche alla manifestazione del 23 u.s., ci condusse alla manifestazione che effettuammo sotto l'ufficio del ministro. Ciò portò, come conseguenza, anche l'approvazione unanime sia della mozione che dell'ordine del giorno alla Camera e al Senato che impegnavano il Governo e il ministro Fornero a doversi confrontare con i sindacati prima di emanare il provvedimento. Da quel momento e sino al confronto presso palazzo Chigi, molte e incontrollate sono state le proposte oscene che sono circolate sino a quando, di fronte alla nostra minaccia di una manifestazione, il governo si disse disponibile ad avere un confronto. Questo portò all'incontro presso la Presidenza del Consiglio dove, ancora una volta, qualcuna delle sigle dei soliti protagonisti assenti alla manifestazione che aveva procurato quel confronto, si distinse affermando che: "la previdenza era una materia troppo delicata perché si potesse andare con una posizione unica". Una autentica sciagura che provocò una deflagrazione del tavolo poiché ogni sigla o rappresentanza cominciò a rivendicare le singole questioni piuttosto che difendere la specificità in generale per tutto il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Un vero favore al ministro Fornero il quale, di fronte a tanta disomogeneità affermò che il testo sarebbe stato quello ritenuto più consono dal suo ministero e da quello dell'economia.

Ecco giungere la proposta del Ministero del Lavoro, che troverete di seguito a raffronto con la prima del 3 aprile, con la quale, in sostanza, si ribadivano, fatta eccezione il limite di pensione di vecchiaia fissato a 62 anni anziché 63 come nella prima per le qualifiche sino a quella apicale degli ispettori, le stesse penalizzazioni. Lo scivolo dei 5 anni restava ridotto a due anni e sei mesi, il moltiplicatore, nonostante non fosse più prevista una riduzione perentoria a due anni vedeva un meccanismo di diminuzione in funzione dell'età anagrafica raggiunta all'atto del pensionamento (per cui chi andrà a 62 anni avrà solo tre volte il montante, quelli che andranno a 63 lo avranno due volte, quelli che andranno da 65 anni in poi non lo avrebbero più preso creando una palese ed intollerabile discriminazione con i colleghi militari che, invece, si vedevano salvaguardata l'ausiliaria sino a 70 anni). Analogamente restava l'innalzamento, a regime, a 42 anni e tre mesi per la pensione di anzianità con il requisito contestuale dell'età anagrafica in assenza della quale scatta una penalizzazione che va dall'1% per il primo e secondo anno, sommandosi, e per un ulteriore 2% per ogni altro anno mancante al requisito anagrafico previsto per l'anno di uscita che viene fissato a 58 anni dal 1° gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2018 e poi a 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Ecco il perché della manifestazione straordinaria del 23 ottobre che ci ha consentito di poter incontrare il Presidente del Consiglio Monti al quale abbiamo rappresentato la pericolosità di quel provvedimento unitamente al blocco del turn over che, di fatto modificano completamente la natura stessa del comparto poiché, nel giro di pochi anni, per effetto delle vacanze che saranno oltre 22.000 unità solo per la polizia e per l'allungamento dell'età lavorativa, sulle volanti e nei Reparti Mobili avremo persone con oltre 56 anni. Su queste esposizioni il Presidente Monti si è impegnato ad una seria ed attenta riflessione sulla proposta Fornero pur in presenza dei gravi e pesanti limiti economici con cui il Paese deve fare i conti

La giornata del 23 ottobre, quindi, non è stata soltanto una giornata di vivace protesta contro il governo e le sue politiche antipopolari, inique e funzionali al disarmo della sicurezza, ma anche una sensibile testimonianza di presenza civile a presidio della democrazia in questo Paese, davanti ai santuari di un sistema screditato e lontano dai problemi della gente.

Il SIULP e le altre sigle sindacali del comparto, con tutte le rappresentanze militari, compresi carabinieri e finanziari che per la prima volta hanno partecipato attivamente in tutto il territorio nazionale, in rappresentanza di oltre il 95% di tutti gli addetti a questi comparti, hanno manifestato compattamente per far comprendere che in gioco non c'erano solo i diritti di questi operatori ma anche la funzionalità e quindi il futuro della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico del nostro Paese e di tutti i suoi cittadini.

"La sicurezza è un diritto che non si taglia" è stato lo slogan per dire basta agli sprechi di denaro pubblico pagati dai cittadini onesti, ai politici corrotti che usano le risorse pubbliche come beni di loro proprietà ed incapaci di realizzare il bene comune e l'interesse dei cittadini, ai tagli lineari e al blocco del turn over nel settore della sicurezza, difesa, soccorso pubblico, al precariato nelle forze armate e nelle forze di polizia e nei vigili del fuoco.

Ma la protesta riguardava anche e soprattutto l'emanando regolamento previdenziale espressione del "Fornero pensiero", ispirato a scelte che presentano ricadute immediate e future sul modello di sicurezza e sulla funzionalità di importanti e delicati apparati, in una fase di incertezza politica ed economica suscettibile di generare una insidiosa serie di contrapposizioni sociali.

Per questo, il successo della manifestazione del 23 ottobre appare in tutta la sua evidenza anche per il suo significativo epilogo costituito dall'incontro con il Presidente del Consiglio che, a margine di un convegno in corso a piazza Montecitorio e proprio mentre fuori dal Parlamento era in corso la nostra protesta di piazza, ha ricevuto una delegazione rappresentando la propria disponibilità a prendere in considerazione l'esigenza di aprire una linea di dialogo e di confronto con il sindacato, per trovare una soluzione che stabilisse un compromesso tra le esigenze dello Stato, in termini di cassa, quelle della funzionalità del servizio per il Paese e quelle di tutela degli operatori.

Ognuno di noi sa bene che le decisioni che verranno assunte sulla Previdenza dei Comparti sicurezza, difesa e soccorso Pubblico condizioneranno in modo significativo ed irreversibile il futuro degli assetti organizzativi e funzionali del settore ed appare semplicemente impensabile che il sindacato possa essere complice distratto o semplicemente il cuscinetto ammortizzatore delle tensioni che si profilano in un contesto caratterizzato dall'indecisione e dalla preoccupazione per il futuro delle nuove generazioni.

Fatto sta, tuttavia, che non tutti sono ancora consapevoli di ciò. Giacché nei giorni scorsi, qualcuno, sempre appartenente allo schieramento sindacale, per fortuna minoritario nella categoria, che aveva affermato che la "riforma previdenziale era un tema troppo importante e delicato per andare tutti uniti e compatti di fronte al Governo", a Palermo, totalmente incurante di come fare per tutelare i colleghi, la loro pensione e la funzionalità del sistema, ha tentato di fare una furbata. Offuscato dai fumi di alcol che la

vendemmia ottobrino sempre più spesso scarica su di loro, per la endemica difficoltà a crescere ad aver progettualità concrete e nuove a difesa della categoria, non conoscendo nemmeno come funziona la previdenza complementare, oltre a quella obbligatoria, ha cercato di strumentalizzare una riflessione da me proposta in assemblea circa la destinazione dell'illegittima trattenuta del 2,50% ipotizzando, per accelerare l'avvio della previdenza complementare, di destinarla a quest'ultima purché si fosse aperto e definito nell'immediato il tavolo per la previdenza complementare. Questo sindacato, ha definito la mia riflessione GENIO o FOLLIA al solo scopo di riuscire a mietere qualche tessera nella vendemmia ottobrino.

A questi mietitori fuori tempo, e anche un po' ignari, voglio ricordare, come dimostra lo specchietto riprodotto in modo semplice e con grafici al fine di non creargli ulteriore confusione per una corretta comprensione di come funziona la pensione integrativa e il TFR, di stare attenti poiché corrono il rischio di trovarsi attori della famigerata "MANDRAKATA" dell'altrettanto famoso film su "Febbre da cavalli" interpretato, tra gli altri da Gigi Proietti. In quel film i protagonisti, ammalati dalla febbre delle scommesse, in particolare di quelle sui cavalli, e non essendo abituati a lavorare e a produrre qualcosa di utile, pensando di essere più furbi degli altri, ipotecano anche la casa per fare l'ultima scommessa, previo truffa attraverso la sostituzione del cavallo brocco con un altro che, essendo molto somigliante ma un campione, avrebbe dovuto garantire la vincita. Purtroppo per loro, come per tutti quelli che pensano di poter sfruttare le scorciatoie o di strumentalizzare chi, invece, lavora seguendo la giusta strada, finirono male. Gli organizzatori si accorsero della MANDRAKATA e i protagonisti si trovarono con "le pezze al culo" e senza nemmeno i soldi per rientrare a casa.

A questi "mandrake" voglio fare un regalo, sperando che almeno loro risparmino i soldi per pagarsi il biglietto per tornare a casa; guardatevi lo schemino sulla previdenza complementare e scoprirete, capisco per voi possa essere un incanto, che la pensione complementare è alimentata per legge dal TFR e quindi dalle trattenute che la costituiscono.

Ecco perché un appello ai colleghi lo voglio fare anche io. Nessuna "idea felice" e "nessuna follia", solo concretezza, impegno, costanza e spirito di servizio al servizio dei colleghi e della sicurezza del Paese. Ecco perché dico ai nostri colleghi, scegliete bene a chi dare la vostra delega per la difesa dei vostri diritti atteso che, ancora oggi ci sono quelli che lavorano per voi, con tutte le difficoltà del momento ma lavorano per voi; ci sono però anche i mandrakati attirati solo dalle scorciatoie e dalla febbre delle scommesse... a perdere. Noi siamo tranquilli che Voi saprete, come sempre, scegliere il meglio per i vostri diritti.

Inoltre, sempre questi vendemmiatori senza raccolto, è bene che sappiano che va da se, in una situazione come quella attuale, che il ruolo peggiore lo può svolgere solo chi vuole distinguersi a tutti i costi magari per colorare spazi e coprire specifiche aree politiche attraverso il gioco ipocrita di dire una cosa senza nemmeno sapere di che parlano e poi per farne un'altra, quasi sempre anche questa inopportuna. Un esempio concreto e attuale?: a proposito di chi tutela i colleghi e su cosa si poteva fare della trattenuta del 2,50%, attesa la grave situazione economica del Paese. Il Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, oltre che licenziare l'ipotesi di regolamento di armonizzazione che viene riportato di seguito, ha approvato un decreto legge con il quale, nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il prelievo passando il trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto e quindi annullando la precedente norma che stabiliva il prelievo e i suoi effetti, che ripristina il trattamento fine servizio dal 1° gennaio 2011. Ciò significa, di fatto, che quelle trattenute non verranno restituite ai colleghi come questi mietitori inebriati dai fumi della vendemmia sostenevano, ma rimarranno nell'accantonamento virtuale del trattamento di fine servizio.

Di conseguenza abbiamo perso una buona occasione per avere un ulteriore elemento di pressione per costringere il Governo ad aprire il tavolo di confronto sulla previdenza complementare e di definirla per poi farla partire.

Beninteso, il ripristino del trattamento di fine servizio per quelli più anziani è sicuramente vantaggioso; per quelli più giovani, però, che hanno il sistema contributivo quasi totale resta la priorità di dover far partire la previdenza complementare.

A questo punto la domanda sorge spontanea sul sarcasmo gratuito e fuori luogo di questi mietitori di vendemmia: ora la felice idea o la follia appartiene al vostro genio o alla normale attività del Siulp che voleva far partire la previdenza complementare?

E proprio in perfetta consonanza con questo tipo di habitus mentale, le stesse sigle sindacali dopo aver orchestrato un bluff con la finta manifestazione del 3 ottobre, non hanno, probabilmente, avuto il coraggio di restarsene a casa e, nella mattinata del 23 ottobre, si sono accodate alle nostre iniziative scegliendo, tuttavia, siti diversi, un po' per ipocrita messa in scena e un po' per la sottesa speranza, andata delusa, di capitalizzare una rendita mediatica di posizione che non è comunque arrivata.

E così, mentre davanti alle sedi delle Regioni di tutta Italia e a Roma, in Piazza Montecitorio, davanti al Parlamento, si materializzava in modo sempre più evidente un consistente concentramento, sotto forma di una marea di bandiere con i vessilli della quasi totalità delle rappresentanze sindacali della categoria, questi nostri amici passeggiavano desolatamente, in sparuti gruppi, sotto il Ministero e davanti a qualche Prefettura, a simboleggiare, ancora una volta, l'ambiguità politica e la contraddittoria condotta di chi ama nutrirsi della diffusa percezione (non sempre consapevole) che, si possa tranquillamente dire una cosa e farne un'altra, promettere ciò che non si mantiene, presentarsi come qualcosa di diverso da ciò che si è realisticamente e così via.

La condivisione della giornata di protesta, beninteso, non può che farci piacere. Ragion per cui anche senza conoscere le ragioni di questo mutamento di rotta, non possiamo che apprezzare e plaudire al ravvedimento.

Ciò nonostante non possiamo fare a meno di interrogarci per chiederci se si tratti di ravvedimento dalla fobia della mandrakata o piuttosto di una delle manifestazioni della cosiddetta sindrome del "Giano Bifronte".

Giano era una delle divinità romane più antiche e venerate che avendo due teste in una, e quindi due facce che guardano in direzioni opposte, è la più perfetta rappresentazione del bis pensiero.

Detta tendenza si manifesta spesso persino in una evoluzione degenerativa, poiché se è vero che si può dire una cosa e farne un'altra è anche possibile dire due - tre cose e farne altre tre o quattro in un grottesco groviglio di falsi proclami e fandonie perfettamente rovesciabili, come i paltò di una volta.

L'opportunismo è una vecchia malattia, una pervasiva tentazione che s'insinua in tutti i posti in cui l'interesse estemporaneo sostituisce la mancanza di coerenza e di valori.

Per fortuna è una forma patogena virtuale che, al pari della metafora del Giano bifronte non procura disturbi fisici se è vero che persino Winston Churchill ebbe ad affermare con disarmante candore che "Il rimangiarmi le mie parole non mi ha mai dato l'indigestione".

Nel mentre che questi "gianomandrakati" sciogliessero il loro dilemma, noi, come al solito, abbiamo lavorato per tutelare i colleghi.

Il risultato, anche se non ci soddisfa ancora, è evidente e di facile comprensione come dimostra la comparazione tra il testo approvato venerdì 26 ottobre scorso e quello del 3 aprile precedente.

Abbiamo salvaguardato la pensione privilegiata e non si parla più della messa in discussione dei sei scatti o degli altri istituti economici a salvaguardia della nostra

specificità; abbiamo mantenuto per intero lo scivolo dei 5 anni per maturare il diritto all'accesso alla pensione così come il moltiplicatore di 5 volte l'ultimo montante retributivo a prescindere dall'età posseduta al pensionamento; il nuovo limite della pensione di vecchiaia, fermo restando i limiti ordinamentali attualmente vigenti (60 anni sino a primo dirigente, 63 per i dirigenti superiori e 65 per i dirigenti generali) che consentono a tutti, se nel frattempo si matura uno dei requisiti per accedere alla pensione di anzianità, di cessare comunque al raggiungimento del limite ordinamentale previsto; il nuovo limite di pensione di vecchiaia è stato modulato in relazione alla qualifica e al tipo di impiego previsto fissando massimo 62 anni sino alla qualifica apicale degli ispettori, 63 anni sino a primo dirigente, 65 anni sino a dirigente superiore e 66 anni e 7 mesi per i dirigenti generali. Sempre con la specifica, che si trasforma anche in tutela per quelli che entrano a tarda età in polizia giacché consentirà loro di maturare più montante contributivo e il relativo coefficiente di trasformazione più alto in aggiunta alle 5 volte il montante contributivo, che la permanenza oltre il limite ordinamentale, massimo sino al nuovo limite di pensione di vecchiaia, sarà pari alla contribuzione mancante per raggiungere uno dei requisiti necessari per l'accesso alla pensione di anzianità. Abbiamo salvaguardato il diritto a tutti coloro che, entro il 21.12.2012 maturano il requisito per l'accesso alla pensione di anzianità secondo l'attuale normativa di poter cessare dal servizio anche successivamente con le stesse modalità previste oggi.

Un risultato di non poco conto ma che non ci soddisfa ancora e per questo continua la nostra azione di protesta e di pressione affinché, durante l'iter di approvazione del DPR che recepirà l'emanando regolamento di armonizzazione, si possano aggiustare le altre questioni pendenti.

Mi riferisco alle penalizzazioni previste per coloro che matureranno dopo il 1° gennaio 2013 i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata in assenza del requisito anagrafico e l'applicazione dell'aspettativa di vita alla pensione di vecchiaia. Questa ultima questione, in particolare, incide pesantemente sulla funzionalità del sistema sicurezza e sul diritto a conoscere quando poter cessare dal servizio per chi, come noi, svolge una funzione con una specificità unica.

Su questi due punti, pur tenendo conto dei risultati significativi sinora ottenuti grazie all'azione condotta unanimemente con tutte le altre sigle e le rappresentanze militari, è ora concentrata la nostra azione, per creare le condizioni per eliminare questi altri aspetti che non si conciliano con la nostra specificità e con la funzionalità della polizia.

Funzionalità che con il blocco del turn over è definitivamente compromessa a meno che non si intervenga con una legge delega che consenta la revisione del modello, della sua organizzazione e delle sue articolazioni in funzione della nuova e mutata compagine che sarà chiamata a farlo funzionare.

Per tale scopo vanno utilizzate, almeno in larga parte, le risorse non contabilizzate che si recupereranno proprio per effetto dello "scalone" che si crea con l'introduzione delle penalizzazione e con il conseguente forzoso trattenimento in servizio cui saranno sottoposti tutti i colleghi che pur maturando il requisito contributivo non avranno però raggiunto quello anagrafico.

Cari colleghi, come avete potuto constatare la nostra azione, unita e forte con tutte le altre sigle sindacali del comparto sicurezza e soccorso pubblico insieme a tutti i Cocer delle Forze di polizia militari e delle Forze armate, anche accantonando responsabilmente, fatte le dovute eccezioni per le sigle anzidette, per il momento le diversità che ci dividono per tutelare al meglio tutti i colleghi, ha dato buoni risultati e spero che ne produca altri altrettanto confortanti.

Su una cosa credo di potermi impegnare sin da ora.

Il Siulp non si farà mai assalire della sindrome di Giano o dei MANDRAKATI.

*Schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale comparto difesa - sicurezza e comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico -
Versione 3 aprile 2012*

Articolo 1 - Campo di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento armonizzano, ai sensi dell'art. 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni, i requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Articolo 2 - Decorrenze dei trattamenti pensionistici e adeguamento agli incrementi della speranza di vita

1. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2013 maturano i requisiti per il pensionamento indicati agli articoli 3 e 4 del presente regolamento non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo e al valore di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui all'articolo 4, si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3 - Pensioni di vecchiaia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella Tabella A allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

2. Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia si consegue a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari sessantasei anni, soggetta agli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.

Articolo 4 - Pensioni anticipate

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 3 è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi.

2. Il diritto alla pensione si consegue, altresì, al raggiungimento di un valore somma di età ed anzianità contributiva non inferiore a novantasei in presenza di un'età anagrafica non inferiore a cinquantanove anni e di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 36 anni.

3. I requisiti di cui al presente articolo tengono conto dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011.

Articolo 5 - Norme transitorie

1. Nei confronti del personale che maturi entro il 31 dicembre 2012 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegue secondo tale normativa.
2. Resta fermo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale previsto in relazione al grado o qualifica di appartenenza, vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, nei confronti dei soggetti che siano già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento al raggiungimento di tale limite e fatto salvo in ogni caso il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico ove essa non sia immediata.
3. Fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 è consentito esclusivamente nell'ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico venga raggiunto entro il 31 dicembre 2012 con l'applicazione del regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6 - Aumenti del periodo di servizio

1. Dal 1° luglio 2012 gli aumenti del periodo di servizio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente due anni. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i due anni, maturati entro il 30 giugno 2012, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i due anni non sono ulteriormente aumentabili.

Articolo 7 - Pensione di privilegio

1. Il personale di cui all'articolo 1 che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni e integrazioni, ha diritto alla pensione privilegiata solo qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al personale cessato dal servizio entro il 30 giugno 2012.
2. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.
3. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Articolo 8 - Ausiliaria

1. In relazione ai più elevati requisiti prescritti per la pensione di vecchiaia il periodo massimo di permanenza nella posizione di ausiliaria del personale iscritto negli appositi ruoli a decorrere 1° gennaio 2013 è rideterminato, fino al 31 dicembre 2017, in due anni. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'ausiliaria è abrogata.
2. Nei confronti del personale di cui all'articolo 1 per il quale trova applicazione l'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il montante individuale dei contributi è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017 con l'incremento di un importo pari a 2 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la disposizione di cui al periodo precedente è abrogata. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento ai sensi dell'art. 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al pensionamento del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di personale vario iscritto presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap.

Versione 18 ottobre 2012

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento costituisce l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il lavoratore di cui al presente regolamento che maturi entro il 31 dicembre 2012 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
3. Con riferimento esclusivamente ai soggetti di cui al presente regolamento che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, maturano i requisiti per il pensionamento indicati nel regolamento stesso, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
4. ~~A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.~~

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo armonizzano i requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Art. 3 - Pensioni di vecchiaia

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella Tabella A allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per il personale di cui all'articolo 627, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, delle corrispondenti qualifiche di cui all'articolo 632 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con i requisiti indicati nella Tabella B allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Art. 4 - Pensioni anticipate

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 3 è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi comprensivo dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre

2011. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. Le predette riduzioni percentuali continuano ad applicarsi, in riferimento all'età di effettiva cessazione dal servizio, anche sul trattamento rideterminato ai sensi dell'articolo 1864, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Il diritto alla pensione anticipata si consegue, altresì:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni. Il requisito anagrafico di cui al periodo precedente tiene conto dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni. Al requisito anagrafico di cui al periodo precedente si applica l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni, comprensivo degli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e con un requisito contributivo non inferiore a 40 anni.
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2021 al requisito anagrafico di cui alla lettera c) si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 - Aumenti del periodo di servizio


~~1. Dal 1° gennaio 2013 gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente due anni e sei mesi. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i due anni e sei mesi, maturati entro il 31 dicembre 2012, sono riconosciuti utili a fini pensionistici e se eccedenti i due anni e sei mesi non sono ulteriormente aumentabili.~~

Art. 6 - Norme transitorie e finali

1. Nei confronti del personale che maturi, entro il 31 dicembre 2012, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegue secondo tale normativa.
2. Resta fermo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale previsto in relazione al grado o qualifica di appartenenza, vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, nei confronti dei soggetti che siano già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento al raggiungimento di tale limite fatto salvo in ogni caso il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico ove essa non sia immediata.
3. ~~Ferma restando l'applicazione di quante previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,~~

n. 214, l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è consentito esclusivamente nell'ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico venga raggiunto entro il 31 dicembre 2012 con l'applicazione del regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto legge 31 maggio 2010, nr.122, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 992 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, collocato in ausiliaria dopo il 1° gennaio 2013, gli eventuali periodi di permanenza in ausiliaria che eccedano i cinque anni rispetto ai requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 2012 non danno luogo al pagamento dei contributi e non sono utili ai fini del computo della retribuzione pensionabile e della misura del trattamento pensionistico, che è così rideterminato, al termine del predetto periodo di permanenza in ausiliaria, con decorrenza del trattamento dal giorno successivo al termine del predetto periodo di permanenza:
 - a) per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di accesso al pensionamento di vecchiaia prevista alla data del 31 dicembre 2012, maggiorata di cinque anni;
 - b) per le quote calcolate secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, tenendo conto, anche per la determinazione della retribuzione pensionabile, dei soli periodi assoggettati a contribuzione previdenziale.
5. Per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 che cessa dal servizio con requisiti per la pensione di vecchiaia più elevati rispetto a quelli vigenti alla data del 31 dicembre 2012, l'incremento del montante individuale dei contributi è ridotto in misura corrispondente all'incremento del requisito anagrafico.



L'impianto normativo che disciplina l'attuazione della previdenza complementare nel settore del pubblico impiego è costituito:

1. dalle normative di legge (legge 335/95, legge 449/97, legge 448/98, DPCM 20/12/1999),
2. D.P.R. n. 254 del 16 Marzo 1999 articolo 40
3. DPCM 2 marzo 2001, pubblicato il 23 maggio 2001, dal DPCM del 2 maggio 2003);

Problemi fondamentali del passaggio dal TFS al TFR sono :

1. diversità delle basi di calcolo del TFR e dei trattamenti di fine servizio applicabili nei diversi comparti.
2. presenza di una contribuzione del 2.5% sulla retribuzione utile, ai fine della maturazione dei trattamenti di fine servizio, posta a carico dei lavoratori iscritti presso le gestioni INPDAP per le liquidazioni del TFS
3. imposizione di un regime fiscale differenziato per i trattamenti di fine servizio (d'ora in poi TFS), comunque denominati, rispetto al TFR.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

